

GU n. 194 del 19-8-2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n.217
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;

Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati in data 7 aprile 2004 e della 12^a Commissione del Senato della Repubblica in data 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: «i periti agrari» sono inserite le seguenti: «gli agrotecnici.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Sirchia, Ministro della salute

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004 v Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80